

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 147}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SPINI

Modifica all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
in materia di trattamento previdenziale degli allievi
delle scuole militari

Presentata il 28 aprile 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — In materia di trattamento previdenziale degli allievi delle scuole militari legalmente riconosciute esiste da tempo una confusa ed incomprensibile disparità di trattamento, con conseguenti sperequazioni per gli interessati, da parte dei vari enti previdenziali. Infatti, a volte l'ente considera correttamente l'intero periodo di permanenza, a volte non lo considera affatto, a volte considera discrezionalmente periodi disomogenei. Trattandosi di un servizio prestato allo Stato, a seguito di un regolare e severo concorso nazionale, con partico-

lare senso del dovere e con conseguente particolare impegno nella carriera militare o civile, come dimostrano innumerevoli eminenti personalità formate nelle scuole, si ritiene opportuno ristabilire un trattamento previdenziale chiaro e omogeneo, eliminando altresì una serie di costosi ed inutili contenziosi e consentendo pertanto agli interessati di evitare discriminazioni ingiustificabili.

Il numero relativamente esiguo dei casi e l'assenza di oneri finanziari significativi dovrebbero consentire l'immediata approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è inserito il seguente:

«Ai fini di cui al primo comma, il periodo compreso tra la data di ammissione a scuole militari legalmente riconosciute e la data di proscioglimento dalla ferma volontaria è equiparato al servizio militare ai fini dell'accREDITAMENTO della contribuzione figurativa. L'accREDITAMENTO è disposto dall'ente previdenziale su richiesta dell'interessato».

